

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

Essi dichiarano di voler costituire un'Associazione di artigiani hobbisti e professionisti.

L'Associazione darà denominata "**LES TOURNEURS DE LA BASSE VALLÉE**" ed avrà la sua sede in via Schigliatta n. 1 in Pont-Saint-Martin (AO)

Il patrimonio sociale sarà costituito dal versamento degli associati da eseguirsi nella misura annua di € 50,00. L'Assemblea dei Soci eleggerà un presidente, che avrà la rappresentanza dell'ente e 5 amministratori, i quali dureranno in carica 3 (TRE) anni, ma prima della scadenza potranno essere riconfermati per un uguale periodo di tempo e per una sola volta.

Potranno essere ammessi a fare parte dell'Associazione, coloro che svolgono un'attività di tornitura artistica del legno. I Soci avranno diritto di frequentare i locali e di servirsi delle attrezzature che saranno messi a disposizione dall'Associazione.

L'Associazione si estinguerà, se i Soci si ridurranno a meno di cinque ed in tal caso il patrimonio sarà interamente devoluto ad una ONLUS con scopi benefici e/o assistenziali.

STATUTO

Titolo I Disposizioni generali

- Articolo 1. E' costituita una Associazione denominata "**LES TOURNEURS DE LA BASSE VALLÉE**"
L'Associazione ha sede in **PONT-SAINT-MARTIN (AO)**
- Articolo 2. L'Associazione è apolitica e non ha finalità di lucro. Essa si propone di promuovere e favorire gli artigiani tornitori artistici del legno, sia hobbisti che professionisti.
A tal fine l'Associazione potrà tutelare. Incrementare e sviluppare la tornitura artistica del legno.
- Articolo 3. L'Associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei propri fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.
- Articolo 4. Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea dei Soci
b) il consiglio direttivo
c) i Revisori dei conti.

Titolo II I Soci

- Articolo 5. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che per la loro attività di lavoro o di studio o di hobby siano interessate all'attività dell'Associazione stessa. I Soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dall'Assemblea dei Soci.

Titolo III L'Assemblea dei Soci Titolo III L'Assemblea dei Soci

- Articolo 6. L'Assemblea ordinaria dei Soci, convocata su delibera del consiglio direttivo non meno di 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce a PONT-SAINT-MARTIN o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione, nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del consiglio direttivo, ovvero su richiesta di almeno cinque Soci. La data e l'ordine del giorno dell'Assemblea sono comunicati ai Soci per lettera o con quegli altri mezzi che il consiglio direttivo riterrà opportuni.
- Articolo 7. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci che si trovino in regola col pagamento della quota di Associazione. Ciascun Socio potrà rappresentare uno o più altri Soci purché munito di regolare delega scritta.
Per la costituzione legale dell'Assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti Soci che rappresentino almeno il 50 per cento degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero

dei Soci presenti o rappresentanti: La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

- Articolo 8. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei Soci presenti o rappresentanti mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro Socio, purché non consigliere né revisore.
- Articolo 9. L'Assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i Soci presenti un presidente ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'Assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.
- Articolo 10. Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del consiglio direttivo, oppure per domanda di tanti Soci che rappresentano non meno della decima parte degli iscritti.
- Articolo 11. I Soci riuniti in Assemblea possono modificare il presente statuto ma non possono modificare gli scopi dell'Associazione stabiliti dai precedenti articoli 2 e 3.
Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno la metà dei Soci ed il consenso di tre quinti dei voti presenti o rappresentanti.

Titolo IV Il consiglio direttivo

- Articolo 12. Il consiglio direttivo è nominato dall'Assemblea ed è composto da non meno di 5 membri come verrà determinato dall'Assemblea stessa. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo. Il consiglio direttivo dura in carica 3 anni ed i suoi membri possono essere rieletti.
In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva Assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita.
- Articolo 13. Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.
In particolare il consiglio:
a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
b) decide sugli investimenti patrimoniali;
c) stabilisce l'importo delle quote annue di Associazione;
d) delibera sull'ammissione dei Soci;
e) decide sull'attività e le iniziative dell'Associazione e sulla sua collaborazione con i terzi a norma dell'art. 3;
f) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e statuto patrimoniale, da presentare all'Assemblea dei Soci;;
g) conferisce e revoca procedure.
- Articolo 14. Il consiglio direttivo nomina nel suo seno un presidente e un segretario, che durano in carica per l'intera durata del consiglio.
Il presidente ed il segretario non possono essere eletti più di due volte consecutive. Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di almeno un quarto dei consiglieri, e comunque non meno di tre volte l'anno.
- Articolo 15. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.
Le deliberazioni del consiglio direttivo sono valide se alla riunione prende parte la maggioranza dei membri.
- Articolo 16. La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al presidente.

Collegio dei Revisori

- Articolo 17. L'Assemblea generale nomina ogni tre anni due Revisori dei conti.
I Revisori dei conti curano il controllo delle spese, sorvegliano la gestione amministrativa dell'Associazione e ne riferiscono all'Assemblea generale.
Il collegio dei Revisori si raduna almeno due volte all'anno. Una di tali riunioni sarà tenuta nel mese che precede quello in cui l'Assemblea generale sarà chiamata ad approvare il bilancio consuntivo e preventivo di ogni esercizio.

Scioglimento

Articolo 18. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale straordinaria la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
Le relative spese saranno a carico dei Soci.

Disposizioni generali

Articolo 19. Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni di diritto comune.